

N. 3568/2014 R.G. Not. Reato
N. 753/2015 R. GIP

N. 558/15 Sent. Reg.
Data di deposito
25 OTT. 2015
Data di irrevocabilità

N. _____ R. Esec.
N. _____ Part. Cred.
Redatta scheda
il _____
COMUNICATO AL P.G. IL

TRIBUNALE DI TRENTO

SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CANCELLIERE
dott.ssa Nunzia Caporali

Il GIUDICE dott.ssa Claudia MIORI

nell'udienza del 20.10.2015

ha pronunciato e pubblicato mediante

lettura la seguente sentenza nei confronti di:

, nato a _____ (TN) il _____ e residente a _____ (TN) -
; **libero assente**

Difensore di fiducia avv. Andrea ANTOLINI del Foro di Trento.

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 44 lett. c) DPR 380/01 perché in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione paesaggistica realizzava sulla sua proprietà (pf 2000/1 CC Bocenago) un manufatto in legno costituito da platea in tavole poggiate su ceppaie con sovrastante una costruzione in legno coperta da tetto in ondulati metallici (m. 3 X 2 X 1 in altezza);

in località _____ (Tn) nell'agosto 2014-data della segnalazione dell'abuso.

1,58

1

27.10.15

MOTIVAZIONE

Proposta opposizione al decreto penale di condanna pronunciato nei loro confronti in relazione al fatto di cui all'imputazione, veniva all'odierna udienza ammesso, sull'accordo delle parti, al rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, per una definizione allo stato degli atti.

All'esito, le parti concludevano concordemente chiedendo pronunciarsi sentenza liberatoria dell'interessato, per non essere punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. .

Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero consentano di pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi della citata norma.

All'imputato è contestato un reato urbanistico, per avere in assenza di concessione edilizia un manufatto in legno delle dimensioni di cui in contestazione, nell'agosto 2014 in

Gli effetti del reato sono stati completamente eliminati dall'interessato, in ottemperanza all'ingiunzione di rimessa in pristino dello stato dei luoghi emessa dall'amministrazione comunale.

L'opera, appoggiata su dei cippi, era destinata a deposito legna e a casetta ludico-ricreativa per i figli dell'imputato.

Il fatto nel suo complesso è pacifico, in base alle risultanze degli accertamenti compiuti dal Corpo Forestale della Stazione

; ma la condotta appare minima da un punto di vista impattante, se anche considerata nel suo complesso.

Poste tali premesse, pare evidente che non può assumersi in senso assoluto l'irrilevanza penale del fatto, sul rilievo della inoffensività della condotta, trattandosi di intervento edilizio peraltro in zona vincolata, seppure di dimensioni assai modeste e di modestissimo livello di impatto.

Occorre però effettuare una valutazione del fatto alla luce della nuova disciplina relativa all'irrilevanza per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., norma che ha da poco introdotto una particolare condizione di punibilità, tale dovendosi ritenere la natura del nuovo istituto, tenuto conto che la disposizione che lo introduce è stata inserita nella parte del codice penale che riguarda la pena; il giudizio di irrilevanza comporta infatti un previo giudizio appunto di sussistenza ed antigiuridicità della condotta, e dunque il riconoscimento dell'illiceità penale del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato; l'irrilevanza in questo caso riguarda dunque un fatto di reato completo di tutti i suoi elementi costitutivi. Non si tratta né di una condizione di procedibilità, né di una scriminante o causa di giustificazione (che esclude l'antigiuridicità), né di una causa di esclusione della colpevolezza (per assenza dell'elemento soggettivo del reato), bensì, alla stregua della dizione letterale del testo normativo e della sua collocazione sistematica, di una condizione di non punibilità in senso stretto, il cui fondamento – che non è appunto né l'assenza di antigiuridicità né

l'assenza di colpevolezza - deve essere ricondotto a ragioni di pratica convenienza politico criminale, che portano ad escludere l'applicazione della sanzione penale, pur in presenza di fatto tipico ed offensivo, in ragione di interessi rivolti ad alleggerire il sistema degli illeciti bagatellari.

Presupposto dunque della nuova disposizione - che qui si chiede di applicare - la quale riconosce l'illiceità penale del fatto, giudicato non punibile perché irrilevante per tenuità dello stesso, è che l'offesa sia comunque ritenuta presente ma, come espressamente previsto, di particolare tenuità, così da consentire di ritenere il fatto tipico e integrante il reato, ma irrilevante e non meritevole di pena.

La fattispecie concreta in esame, così qualificata, rientra pienamente - in ragione dell'entità della pena edittale (sappiamo doversi trattare di reati puniti con pena detentiva non superiore a cinque anni e/o con la pena pecuniaria); in ragione delle modalità della condotta del giudicabile (sappiamo dover rappresentare comportamenti non abituali, quale quello in esame); in ragione del tipo di offesa (sappiamo potersi reputare di particolare tenuità per l'esiguità del danno o del pericolo) - entro i limiti di ammissibilità del nuovo istituto ex art. 131 bis c.p. .

Occorre nel caso concreto effettuare una valutazione di carattere quantitativo al fine di verificare se la particolare tenuità del fatto concreto possa comportare addirittura, in conformità della valutazione fattane dalle parti (Pubblico Ministero e difesa), l'irrilevanza del fatto.

Alla stregua degli atti, occorre prendere atto del fatto della particolare tenuità del fatto in esame, tenuto conto delle dimensioni appunto modestissime dell'opera nel complesso realizzata, del carattere assolutamente episodico del fatto, come anche acclarato dall'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato.

Sulla scorta dei sopra esposti principi, risulta chiara la offensività e tipicità della condotta, nel caso in esame; la assoluta modestia del fatto e l'episodicità della condotta consente di apprezzare in positivo la particolare tenuità del fatto, e dunque l'irrilevanza penale della condotta.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

dall'imputazione a lui ascritta, per non essere punibile ricorrendo l'ipotesi ex art. 131 bis c.p. .

Revoca il decreto penale opposto.

Trento, 20/10/2015

Il Giudice
dott.ssa Claudia MIORI

2

